



TABELLA PREMI ANNUI LORDI

AGEVOLAZIONE RC PROFESSIONALE

PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA

Massimali	€ 250.000,00		€ 500.000,00		€ 1.000.000,00		€ 1.500.000,00		€ 2.000.000,00		€ 2.500.000,00	
	senza sindaco - revisore - odv	con sindaco - revisore - odv	senza sindaco - revisore - odv	con sindaco - revisore - odv	senza sindaco - revisore - odv	con sindaco - revisore - odv	senza sindaco - revisore - odv	con sindaco - revisore - odv	senza sindaco - revisore - odv	con sindaco - revisore - odv	senza sindaco - revisore - odv	con sindaco - revisore - odv
€50.000,00	€ 278,00	€ 362,00	€ 306,00	€ 399,00	€ 371,00	€ 483,00	€ 399,00	€ 520,00	€ 426,00	€ 555,00	€ 465,00	€ 603,00
€100.000,00	€ 517,00	€ 671,00	€ 567,00	€ 738,00	€ 688,00	€ 894,00	€ 740,00	€ 961,00	€ 792,00	€ 1.028,00	€ 860,00	€ 1.117,00
€150.000,00	€ 743,00	€ 966,00	€ 818,00	€ 1.062,00	€ 990,00	€ 1.287,00	€ 1.066,00	€ 1.384,00	€ 1.138,00	€ 1.481,00	€ 1.238,00	€ 1.609,00
€200.000,00	€ 949,00	€ 1.233,00	€ 1.044,00	€ 1.357,00	€ 1.265,00	€ 1.644,00	€ 1.360,00	€ 1.768,00	€ 1.455,00	€ 1.892,00	€ 1.582,00	€ 2.056,00
€250.000,00	€ 1.135,00	€ 1.475,00	€ 1.248,00	€ 1.623,00	€ 1.513,00	€ 1.967,00	€ 1.626,00	€ 2.115,00	€ 1.741,00	€ 2.262,00	€ 1.892,00	€ 2.458,00
€300.000,00	€ 1.331,00	€ 1.730,00	€ 1.464,00	€ 1.903,00	€ 1.774,00	€ 2.306,00	€ 1.907,00	€ 2.479,00	€ 2.040,00	€ 2.653,00	€ 2.217,00	€ 2.884,00

Per i fatturati superiori ad € 300.000,00, si intendono valide le condizioni di polizza, ma la tassazione verrà elaborata sulle singole richieste dopo aver ricevuto il questionario compilato e firmato.

Vademecum RC Professionale

- Chi può aderire

Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

- Cosa offre la polizza

La polizza è uno specifico strumento, messo a punto da Filippi Broker Srl con L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI DI ROMA per la copertura della Responsabilità Civile Professionale.

- Principali caratteristiche della polizza sono:

- ⇒ Retroattività illimitata (vedi scheda di polizza);
- ⇒ Eliminazione della Regolazione del premio a termine di ogni annualità assicurativa (vedi art 28.1 E 28.2 delle CGA);
- ⇒ Copertura per l'aspletamento di incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria, da Autorità Statali Amministrative o da altri Enti Pubblici (vedi art 14 b. delle CGA);
- ⇒ Copertura prestata anche per lo svolgimento di incarichi di Giudice Tributario conferito dalla competente autorità nonché dalla attività di membro di Commissioni Tributarie nonché rappresentanza e assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie (vedi art 14 i. delle CGA);
- ⇒ Copertura valida anche per l'aspletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società di Enti Pubblici e/o Privati (vedi art 14 C. delle CGA);
- ⇒ La garanzia assicurativa della Responsabilità Civile Professionale comprende anche l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ed è estesa altresì alle Società di Servizi/EDP delle quali il Dottore Commercialista e/o lo Studio Associato siano proprietari o posseggano una quota di proprietà di cui si siano avvalsi (vedi art 25 delle CGA);
- ⇒ Figura di revisore legale dei conti (vedi CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE delle CGA);
- ⇒ Invio telematico dei 730 da richiamare qualora si desideri inserirlo in garanzia, senza sovra premio (vedi art 14 J. delle CGA);
- ⇒ E' possibile estendere la garanzia alla Funzione di Sindaco e di Revisore (vedi CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE delle CGA);
- ⇒ Estensione gratuita al Visto di Conformità IVA per quotazioni con massimale superiore ad € 500.000,00 (vedi art 31 delle CGA);
- ⇒ Copertura valida per l'Attività di Mediatore ai fini della Conciliazione (vedi art 30 delle CGA);
- ⇒ Copertura valida per l'attività di Amministratore di stabili o condomini (vedi art 14 lett. L delle CGA)
- ⇒ Vincolo di solidarietà (vedi art 21 delle CGA);
- ⇒ Se il fatturato non supera il 40% dell'esercizio precedente rinnovo al premio in corso (vedi art 28.2 delle CGA);
- ⇒ Postuma 5 anni per cessata attività, morte dell'Assicurato o per Sua incapacità d'intendere e di volere (vedi art 18 delle CGA);
- ⇒ Franchigia di € 1.000,00 per l'attività ordinaria (vedi scheda di polizza);
- ⇒ Franchigia di € 3.000,00 per l'attività di Sindaco/ Revisore dei Conti/ Ordv (vedi scheda di polizza);

- Costo della polizza

Vedi art 28 delle CGA.

- Proposta di adesione

Vedi questionario.

- Invio del Contratto Assicurativo

La copia di Vostra spettanza del certificato verrà inoltrato tramite posta prioritaria al Vostro Indirizzo di Studio / Abitazione

I contatti della Filippi Broker sono i seguenti:

- ⇒ Sede Operativa In Via Citella, 65/A - 37012 Bussolengo (Vr); Iscrizione RUI 14309
- ⇒ Camera di Commercio VR 345088
- ⇒ Partita IVA 03544360237
- ⇒ Nuova certificazione - 02.10.2006 - ISO 9001:2000
- ⇒ CERTIFICATO RINA N. 15219/06/S
- ⇒ CISQ/RINA N. IT-51482 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

- ⇒ Telefono: 045/7156678
- ⇒ Fax: 045/6757232
- ⇒ E-mail: miele@filippibroker.it - andrea@filippibroker.it



Scheda di copertura

Codice Ramo 04	Tipo di Assicurazione RC	Codice Agenzia EUAU002	Numero Polizza 000000000
-------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Contraente/Assicurato	XXXXXXXX
Indirizzo	XXXXXXXX
CAP e Città	XXXXXXXX
Codice Fiscale o P.IVA	XXXXXXXX

Periodo di Assicurazione	
Dalle ore 24:00 del	XXXXXXXX
Alle ore 24:00 del	XXXXXXXX
Tacito rinnovo	SI

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto,	XXXXXXXX
------------------------------------------------------------------------	----------

Premio					
	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Rata alla Firma					
Rata Successiva dovuta al ----					
Totale					

Il premio deve essere pagato alla AEC SpA, la quale è autorizzata a riceverlo per conto della Compagnia. Il mezzo di pagamento è concordato con detta Società, nel rispetto della normativa vigente.

Identificazione dell'Intermediario come da	Art.12 delle Norme che regolano l'assicurazione
Broker/Agente	xxxxxxxxxxx

Il pagamento del premio di € è stato effettuato il

L'incaricato



Dati della Copertura	
Assicurato	
Attività professionale esercitata	Commerciante
Fatturato anno fiscale precedente	
Massimale per sinistro e per anno	
Limite di Indennizzo per la garanzia R. C. Conduzione dello Studio	
Franchigia per sinistro	
Retroattività	Illimitata
Postuma	5 anni come da art. 18 delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
Inclusioni/Esclusioni	



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il fascicolo informativo contenente la nota informativa comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione di cui al regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

Data

Il Contraente



**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E GIURIDICHE**

L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

DEFINIZIONI

Assicurato:	oltre al Contraente di questo contratto, rientra in questa definizione ognuna delle Persone Assicurate (si veda la relativa voce più avanti in queste Definizioni).
Assicuratori:	TORUS Insurance (UK) Limited, che ha emesso questa Polizza per il tramite dell'AEC SpA, (AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA) con sede in Piazza delle Muse 7, 00197 Roma -- Corso di Porta Vittoria 29, 20122 Milano.
Attività Professionale esercitata:	l'attività descritta nella Scheda di Copertura, purché l'Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione per conto proprio e per conto di ogni soggetto rientrante nella definizione di Assicurato. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
Danno Patrimoniale:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
Dipendenti:	tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all'esercizio dell'attività professionale sopra definita ma che, nell'ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di un Sinistro che produca gli effetti previsti in Polizza
Intermediario:	Il Broker o l'Agente di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto di assicurazione.



Introiti:	gli introiti lordi (al netto dell'IVA) registrati dal Contraente e afferenti all'opera professionale svolta dai soggetti rientranti nella definizione di Assicurato.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori in caso di Sinistro.
Periodo di Assicurazione:	il periodo di tempo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura
Persona Assicurata:	ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. Ogni professionista precitato rientra nella definizione di Assicurato alla condizione essenziale che sia abilitato e legittimato alla professione in base a tutte le norme vigenti.
Polizza	il presente documento, emesso dagli Assicuratori a riprova del contratto di assicurazione.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Reclamo:	quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato: a) la comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni; b) la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione; c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità che formano oggetto della copertura assicurativa.
Reclami tardivi:	i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.
Scheda di Copertura:	il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo
Scoperto o Franchigia	l'ammontare percentuale o fisso previsto in Polizza che, in caso di Indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, viene a conoscenza di un Reclamo.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, e con esclusione delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o



controllante o in cui ricopra cariche direttive. Nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'Attività Professionale esercitata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Per il pagamento del Premio delle annualità successive il Contraente ha tempo 30 giorni da ogni data di scadenza (periodo di mora), trascorsi i quali l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), fermo quanto previsto all'articolo 1.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Facoltà di recesso

7.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- 7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
- 7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti come conseguenza di una responsabilità che rientra nell'oggetto della copertura assicurativa;
- 7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti



dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

Dato l'avviso agli Assicuratori nei termini predetti, l'eventuale richiesta di risarcimento che consegua alle evenienze di cui ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta e denunciata agli Assicuratori nel Periodo di Assicurazione durante il quale è stato l'avviso è stato dato.

- 7.2 L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.
- 7.3 In caso di perdita di documenti (art. 34) regolare avviso di Sinistro deve essere dato agli Assicuratori nei dieci giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del fatto dannoso.
- 7.4 Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, si applica l'art. 2 che precede.
- 7.5 Dopo ogni denuncia di un Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o elezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Il preavviso potrà essere dato da una Parte all'altra tramite l'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura (articolo 12). Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

Articolo 8 – Surrogazione

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all'Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell'esercizio di tali diritti.

Nei confronti dei Dipendenti dell'Assicurato quali definiti in Polizza, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa.

L'Assicurato è responsabile nei confronti degli Assicuratori del pregiudizio arrecato al loro diritto di surrogazione.

Articolo 9 – Proroga dell'assicurazione

In assenza di Sinistri, questo contratto è tacitamente prorogato per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi e così di seguito di anno in anno finché non venga disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale. La disdetta potrà essere data da una Parte all'altra tramite l'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura (articolo 12).

Per il pagamento del Premio di ogni proroga si applica il disposto dell'art. 3, secondo comma. Si applicano inoltre i disposti dell'art. 28.2.

Articolo 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 12 - Clausola dell'intermediario

Con la sottoscrizione della presente Polizza

- I. il Contraente, per conto proprio e per conto delle Persone Assicurate, conferisce all'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- II. l'Assicuratore ha conferito alla AEC SpA l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza.

E' convenuto pertanto che:

- a. Ogni comunicazione fatta dalla AEC SpA all'Intermediario, anche in caso di avviso di disdetta o di recesso dal contratto, sarà considerata come fatta al Contraente o alla Persona Assicurata a seconda del caso;
- b. Ogni comunicazione fatta dall'intermediario alla AEC SpA, anche in caso di avviso di disdetta o di recesso dal contratto, sarà considerata come fatta dal Contraente o dalla Persona Assicurata a seconda del caso;
- c. Ogni comunicazione fatta dalla AEC SpA sarà considerata come fatta dall'Assicuratore;
- d. Ogni comunicazione fatta alla AEC SpA sarà considerata come fatta all'Assicuratore.

Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Articolo 14 - Oggetto dell'assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne ognuna delle Persone Assicurate elencate nel modulo di Proposta allegato, di ogni somma (capitale, interessi e spese) che essa sia tenuta a pagare a terzi, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali derivanti da inadempimento ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o Imperizia, imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'Attività Professionale esercitata. L'obbligazione degli Assicuratori vale anche nei casi di incarichi contrattati dalla Persona Assicurata con Enti Pubblici, per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i casi nei quali si può adire la Corte dei Conti, così come disciplinato dalle vigenti leggi in materia.

L'assicurazione è prestata alle condizioni, modalità, definizioni ed esclusioni previste da questa Polizza.

Negli stessi termini sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti voci:

- a) attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività siano previste dall'ordinamento professionale di competenza dell'Assicurato;
- b) l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa, purché inerenti all'attività professionale indicata in Polizza;
- c) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- d) l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- e) le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive integrazioni e/o modificazioni, nello svolgimento dell'Attività Professionale esercitata;
- f) i Danni Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- g) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline legali, economiche, fiscali e tributarie;
- h) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso dai Dipendenti quali definiti in questa Polizza, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- i) l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza al contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- j) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- k) la responsabilità civile dell'Assicurato per colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;



- l) l'attività di amministratore di stabili o condomini svolta nei modi e nei termini previsti dalle Leggi e dalle normative vigenti.

Art. 15. Clausola "Claims made"

L'assicurazione è prestata nella forma "Claims Made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha termine il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà essere loro denunciato.

Articolo 16 – Massimale – Limiti di Indennizzo – Franchigia – Scoperto

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Ove per una determinata garanzia assicurativa sia stabilito un limite di indennizzo, questo non si aggiunge al Massimale concordato, ma è una parte di esso.

Le garanzie vengono prestate con uno Scoperto o Franchigia, come indicato nella Scheda di Copertura.

Articolo 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, o derivanti da :

- a) Danni Materiali salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 34 di queste condizioni;
- b) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) attività diverse dall'Attività Professionale esercitata e definita in Polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché Danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- f) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- g) comportamento doloso dell'Assicurato;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- j) insolvenza dell'Assicurato;
- k) virus informatici o malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti;

e non comprende i Danni:

- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- n) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono altresì esclusi i Sinistri:

- o) derivanti da comportamento colposo messo in atto dopo che si siano verificate le circostanze previste dall'art. 20 che segue;
- p) per Reclami già presentati a taluna delle Persone Assicurate prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso, o derivanti da circostanze di cui taluna delle Persone Assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso;
- q) per ogni Danno o Reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- r) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti o ricevuti illecitamente.

Salvo esplicita pattuizione tra le parti a norma delle Condizioni Particolari qui di seguito richiamate, sono esclusi i Sinistri derivanti dalle seguenti attività e funzioni:

- 1) Sindaco di Società o altri Enti/Revisore/Membro dell'Organismo di Vigilanza (si veda la clausola (A) delle Condizioni Particolari);
- 2) Certificazioni di conformità (cosiddetto Visto Pesante) (si veda la clausola (B) delle Condizioni Particolari).

Articolo 18 – Garanzia postuma – Tutela degli eredi e tutori

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente cessi l'attività per sua volontà o per quiescenza, l'assicurazione dellimitata in questa Polizza proseguirà fino alla data di scadenza e sarà a valere, senza premio addizionale, per una garanzia postuma della durata di ulteriori 5 (cinque) anni a partire dalla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, a copertura dei Reclami Tardivi quali definiti in Polizza. Ove la cessazione dell'attività sia dovuta a morte dell'Assicurato o a sua incapacità d'intendere e di volere, questo disposto sarà valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di Polizza applicabili.

Quanto precede non si applicherà nel caso in cui la cessazione dell'attività sia dovuta a sospensione o cancellazione dall'Albo Professionale, inibizione giudiziaria all'esercizio della professione, motivi disciplinari o licenziamento per giusta causa.

Il massimale stabilito nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso massimo per il quale gli Assicuratori risponderanno per tutti i Sinistri che si riferiscono al periodo di garanzia postuma.

Tale garanzia terminerà alla data della sua naturale scadenza, senza obbligo della preventiva disdetta prevista dall'art. 9. La notifica dei sinistri durante il periodo di garanzia postuma dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 7.

La garanzia postuma non è operante nei confronti della Persona Assicurata che prosegua la sua attività professionale.

Articolo 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo con esclusione del Canada, degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la loro giurisdizione.

Articolo 20 - Casi di cessazione dell'assicurazione

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati:

- a) nei confronti della Persona Assicurata che venga sospesa o radiata dal relativo Ordine Professionale o analoga istituzione o a cui venga ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione o sia licenziata per giusta causa, alieni la propria attività o la fonda con quella di altri, l'assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata;
- b) in caso di studio associato l'assicurazione cessa automaticamente nei confronti di tutte le Persone Assicurate dalla data in cui lo studio venga sciolto, ceduto a terzi o incorporato in altro studio; l'assicurazione potrà essere riattivata a condizioni e premio da convenirsi.

In entrambi i predetti casi le garanzie assicurative previste dalla presente Polizza restano operanti fino alla data di scadenza di questo contratto per i Reclami che abbiano origine da comportamento colposo messo in atto prima della data di cessazione dell'assicurazione.

Articolo 21 - Vincolo di solidarietà

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli, definizioni e condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Articolo 22 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Articolo 23 - Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione delimitata in questa Polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 per Danni Patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei loro dati personali, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo per ogni annualità assicurativa, pari al 50% del Massimale previsto nella Scheda di Copertura.

Articolo 24 - Studi Associati - Persone assicurate

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, l'assicurazione delimitata in questa Polizza comprende la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti, purché sia dimostrato che i rispettivi introiti siano stati regolarmente dichiarati agli Assicuratori, nel rispetto dell'art. 28 che segue.

Nell'eventualità di cessazione dell'Attività Professionale esercitata da parte di una o più Persone Assicurate, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più professionisti associati, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa richiesta di inserimento da parte del Contraente. L'eventuale inclusione di ulteriori Persone Assicurate o professionisti associati è subordinata alla previa richiesta da parte del Contraente agli Assicuratori, con comunicazione della stima di aumento degli introiti in base alla quale sarà conteggiato il premio addizionale dovuto.

Articolo 25 - Servizi EDP

L'assicurazione delimitata in questa Polizza viene estesa a tenere indenne la società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, nel caso essa sia ritenuta civilmente responsabile per Danni Patrimoniali derivanti a terzi dallo svolgimento della sua attività per conto dell'Assicurato. Questa estensione è prestata a condizione che il Contraente, ai fini del calcolo del Premio, abbia dichiarato il totale degli introiti fatturati dalla società EDP nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 26 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

Relativamente ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli Assicuratori non risponderanno per ogni singolo Assicurato e fermo il Massimale di Polizza, oltre il limite del 50% di tale Massimale, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo di Assicurazione.

Articolo 27 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Reclamo regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Reclamo, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Articolo 28 - Calcolo del Premio

28.1 Il Premio annuo indicato nella Scheda di Copertura è calcolato sulla base degli introiti registrati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il Periodo di Assicurazione. Nel caso in cui la presente assicurazione venga stipulata da o per conto di uno Studio Associato, il Premio è calcolato sulla base della totalità degli introiti sopra identificati, registrati a nome dello Studio Associato stesso nonché di tutti gli introiti relativi a ogni singolo associato ai sensi dell'art. 24. Ove sia da comprendere nell'assicurazione anche la responsabilità civile gravante sulla società di EDP, detti introiti devono comprendere quelli da essa fatturati (art. 25). I termini di pagamento del Premio relativo al primo Periodo di Assicurazione sono stabiliti all'art. 3, primo comma.

28.2 - Disciplina della tacita proroga e calcolo del relativo Premio

- (I) Come previsto all'art. 9, la tacita proroga del contratto non ha luogo se sono stati denunciati Sinistri. In questo caso le Parti negozieranno condizioni e termini per la proroga o il rinnovo dell'assicurazione.
- (II) Ferma restando la proroga di questo contratto in assenza di Sinistri, qualora alla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, il totale degli introiti effettivi si riveli maggiore per oltre il 40% di quello ultimamente dichiarato agli Assicuratori, il Contraente è tenuto a darne avviso per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza. Ricevuto tale avviso, gli Assicuratori comunicano prontamente l'importo del Premio aggiornato, che il Contraente è tenuto a pagare nel rispetto del periodo di mora di 30 giorni successivi alla data di scadenza (art. 3, secondo comma). Ove risultasse che tale avviso non sia stato dato agli Assicuratori e quindi sia stato loro corrisposto un Premio inferiore a quanto dovuto, l'indennizzo relativo a eventuali Sinistri che dovessero sopravvenire sarà ridotto in proporzione.
- (III) Se è operante l'estensione alle funzioni di Sindaco e/o Revisore legale del conti e/o membro di Organismi di Vigilanza, quale prevista alla clausola (A) delle Condizioni Particolari, la tacita proroga è valida rispetto a tale estensione alla condizione essenziale che la proporzione dei relativi introiti resti uguale o inferiore al 50% del totale degli introiti ultimamente dichiarati agli Assicuratori. In caso contrario, l'estensione perde automaticamente la sua validità anche se il contratto è prorogato.
Tuttavia, se entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza dell'annualità assicurativa il Contraente dà avviso scritto agli Assicuratori dell'avvenuto o previsto superamento di tale proporzione, gli Assicuratori, ricevuto tale avviso e ottenute le informazioni utili, comunicano prontamente al Contraente le condizioni e i termini per la prosecuzione di detta estensione e, previo assenso del Contraente, emettono apposito atto di variazione della Polizza esponendo l'ammontare del Premio aggiornato, che il Contraente è tenuto a pagare nel rispetto del periodo di mora di 30 giorni successivi alla data di scadenza (art. 3, secondo comma).
- (IV) Gli Assicuratori hanno il diritto, in qualsiasi momento e con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, di effettuare controlli e verifiche degli introiti effettivi e di quelli dichiarati, e l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il registro delle fatture e dei corrispettivi.

Articolo 29 - R.C. Conduzione dello Studio

L'assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per Danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'Attività Professionale esercitata e la cui ubicazione è precisata nella Scheda di Copertura. La garanzia è operante anche quando detti Danni siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'Assicurato sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo.

Oltre ai casi di cui all'articolo 17, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'assicurazione i Danni:

- a) subiti da persone diverse dai terzi quali definiti in questa Polizza;
- b) derivanti da qualunque attività non riconducibile all'Attività Professionale esercitata, anche se svolta nei predetti locali o relative pertinenze;
- c) che si verificano in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali.

In relazione a questa estensione, la Scheda di Copertura espone il limite di indennizzo che rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione; tale limite di indennizzo è ricompreso nel Massimale e non è in aggiunta allo stesso.

Articolo 30 - Attività di Mediazione finalizzata alla Conciliazione

Gli Assicuratori si obbligano, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali causati a terzi nello svolgimento dell'attività di "Mediazione finalizzata alla Conciliazione" (ai sensi del D.Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni), svolta secondo le vigenti prescrizioni di legge.

Questa estensione è prestata con il limite di Indennizzo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), che è una parte e non in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza e con una Franchigia di Euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni Sinistro.

Articolo 31 - Assistenza Fiscale - Visto leggero

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni contenuti di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione è estesa a coprire la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità ("Visto Leggero"), di asseverazione e di certificazione tributaria di cui al DM 164/99 e successive modifiche ed al DM 78/09 - art. 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di Indennizzo viene fissato in Euro 1.033.000,00, e l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza di questo contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui questo contratto è rimasto in vigore.

Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio e irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto e ricadente in franchigia, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del citato art. 22 del DM n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 - art. 10, convertito in legge n. 102/09 e successive modifiche viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

DICHIARAZIONE DI CONGRUITA' - Con la firma della presente Polizza l'Assicurato dichiara che il limite di Indennizzo di Euro 1.033.000,00 per ogni Sinistro e per ogni annualità assicurativa è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati.

Articolo 32 - Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

Fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati a terzi nell'esplicazione:

- a) dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;
- b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazione.

Articolo 33 - Fusioni e Acquisizioni

Gli Assicuratori si obbligano, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali svolgimento dell'attività di consulenza per operazioni di fusioni e acquisizioni di e tra aziende.

Articolo 34 - Perdita di documenti

Fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione comprende i Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di Documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale esercitata. Ferme e invariate tutte le condizioni di questa Polizza, comprese le esclusioni di cui all'articolo 17, questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, purché questo si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato.

Inoltre gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall'Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei Documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.

Al fini di questa estensione, il termine "Documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio:

titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

L'avviso di Sinistro deve essere dato agli Assicuratori nei termini previsti dall'art. 7, voce 7.3.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda di Copertura

(A) Sindaco di Società o altri Enti / Revisore Legale dei conti / Membro dell'Organismo di Vigilanza

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati a terzi nell'esecuzione delle funzioni di:

- Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile,
- Revisore Legale dei conti, incluse le attività di cui agli articoli 2409b e 2409 del Codice Civile,
- Membro dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e smi. Per questa funzione la garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni Sinistro.

Sono esclusi da questa assicurazione i Reclami che dovessero derivare da attività svolte dall'Assicurato presso o per conto di società che alla data d'inizio del presente contratto si trovassero in stato di liquidazione coatta, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali sia stata avanzata o accolta una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale.

La presente estensione è valida a condizione che:

1. la somma degli introiti derivanti dall'insieme di dette funzioni, non sia superiore al 50% del totale degli introiti dichiarati;
2. gli Assicuratori l'abbiano confermata con espresso richiamo nella Scheda di Copertura.

(B) Visto Pesante

Ove l'Assicurato sia un Commercialista, resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che L'Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto ed esposto nella Scheda di Copertura, l'assicurazione è estesa a coprire la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati ai clienti



nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs. n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di Indennizzo viene fissato in Euro 1.033.000,00 (che è una parte e non in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza) e l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi data di cessazione di questo contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui questo contratto è rimasto in vigore.

Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora dà ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto e ricadente in franchigia, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Al sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

La presente estensione è valida a condizione che gli Assicuratori l'abbiano confermata con espresso richiamo nella Scheda di Copertura.

DICHIARAZIONE DI CONGRUITA' - Con la firma della presente Polizza l'Assicurato dichiara che il limite di indennizzo di Euro 1.033.000,00 per ogni Sinistro e per ogni annualità assicurativa è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati.

Data	Il Contraente

CLAUSOLE APPROVATE SPECIFICATAMENTE e DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara, anche per conto di ogni Persona Assicurata, di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Facoltà di recesso
- Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
- Art. 12 - Clausola dell'intermediazione
- Art. 15 - Clausola "Claims made"
- Art. 20 - Casi di cessazione dell'assicurazione
- Art. 22 - Gestione delle vertenze di Sinistro
- Art. 28 - Calcolo del Premio (28.1 - premio iniziale; 28.2 - premio di proroga; casi di proroga non automatica; diritto di verifica degli Assicuratori)

e dichiara di aver preso atto che la clausola (A) delle Condizioni Particolari, se applicabile, è condizionata al limite degli introiti ivi stabilito.

Anche agli effetti degli articoli 1892 e 1893, il Contraente dichiara, per conto proprio e per conto di ogni Persona Assicurata e dopo appropriati accertamenti, di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'Attività Professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza di questo contratto, anche ove ne disconoscesse la riferibilità al comportamento del Contraente stesso, delle Persone Assicurate o dei rispettivi ausiliari.

Data	Il Contraente

Assicurazione di Responsabilità civile
del Commercialista e Esperto Contabile
Proposta-Questionario

"CLAIMS MADE" - L'assicurazione, nei limiti ed alle condizioni tutte di polizza, è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

L'assicurazione non opera in relazione a Reclami che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all'Assicurato prima della data di decorrenza.

AVVISO - Le risposte alle domande contenute nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.

Avvertenze importanti

(I) - La presente Proposta è riservata a professionisti o studi associati:
 -- che non abbiano avuto sinistri negli ultimi 5 anni -- N.B.: si raccomanda di prestare attenzione alla domanda n. 7.2
 -- il cui fatturato complessivo annuale non sia maggiore di Euro 300.000 (domanda n. 3)
 -- i cui introiti derivanti da attività svolte nella qualità di Sindaco di società o enti e/o Revisore legale dei conti e/o membro di Organismi di Vigilanza non superino il 50% del fatturato complessivo annuale (domanda n. 4)
 -- Se taluno di tali requisiti non è confermato, richiedere una quotazione ad hoc

(II) - La quotazione è subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione gli Assicuratori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

(III) - È di estrema importanza che il Proponente sia a conoscenza dell'oggetto di questa assicurazione in modo che alle domande qui contenute possa essere data la corretta risposta. In caso di dubbio si prega di contattare il Vostro Brokor/Agente poiché ogni informazione errata o inesatta potrebbe compromettere gli eventuali risarcimenti o potrebbe causare l'annullamento della stessa assicurazione.

1. Il Proponente - Nome e cognome o denominazione in caso di Studio Associato:

 Indirizzo completo (incluso CAP):
 Partita Iva: @ Email (PEC):
2. Professione esercitata: Commercialista
3. Fatturato totale consuntivo dell'anno precedente €
 N.B. 1 - Qualora si tratti di attività neo costituita, indicare gli introiti preventivati per l'anno in corso
 N.B. 2 - In caso di studio associato comprendere gli introiti fatturati a titolo personale dai singoli associati
 N.B. 3 - Qualora si voglia estendere l'assicurazione alla società di EDP includere il fatturato di quest'ultima
4. (A) Si richiede l'estensione agli incarichi di Sindaco e/o Revisore Legale dei conti e/o membro di Organi di Vigilanza? Si No
 (B) Se Sì, è confermato che gli introiti derivanti da tali funzioni non superano il 50% del totale indicato al punto 3? Si No
5. Si richiede l'estensione al cosiddetto Visto Pesante? Si No
6. Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo :
 € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00

7.1 E' il Proponente a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un Reclamo risarcibile ai termini della polizza? SI No

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli compilando l'Allegato 1

7.2 Numero di sinistri per Responsabilità Civile Professionale avuti dal Proponente e dai suoi associati negli ultimi 5 anni: _____

Se si tratta soltanto di uno o due sinistri, fornire i dettagli compilando l'Allegato 1

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Proponente, dopo accurato esame, dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:

a) di non ricoprire e non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti che si trovano attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili procedure e di non essere ad oggi a conoscenza di Reclami che dovessero derivare da cariche sociali svolte presso enti o società in stato di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di fallimento, o nei confronti delle quali sia stata avanzata o accolta una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale;

b) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;

c) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato: la "Nota Informativa", le "Condizioni di Assicurazione" e il "Glossario" che, con il presente modulo di proposta di assicurazione, formano parte integrante del Fascicolo Informativo.

Data
.....

Timbro e Firma del Proponente
.....

ALLEGATO 1

SCHEDA SINISTRI

Il sottoscritto Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono verificati soltanto i seguenti sinistri

	SINISTRO UNO	SINISTRO DUE
Data del reclamo		
Nominativo del reclamante		
Descrizione dettagliata del sinistro		
Ammontare del danno reclamato		
Provvedimenti/iniziative per far fronte al reclamo		
Conclusione del sinistro o stato attuale della pratica		

Data
.....

Timbro e Firma del Proponente
.....



Assicurazione di Responsabilità civile
del Commercialista e Esperto Contabile
Proposta-Questionario

"CLAIMS MADE" - L'assicurazione, nei limiti ed alle condizioni tutte di polizza, è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

L'assicurazione non opera in relazione a Reclami che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all'Assicurato prima della data di decorrenza.

AVVISO - Le risposte alle domande contenute nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza al fine della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. In quanto, ai sensi degli artt. 1692-1693 e 1694 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.

Avvertenze importanti

(I) - La presente Proposta è riservata a professionisti o studi associati:
-- che non abbiano avuto sinistri negli ultimi 5 anni -- N.B.: si raccomanda di prestare attenzione alla domanda n. 7,2
-- il cui fatturato complessivo annuale non sia maggiore di Euro 300.000 (domanda n. 3)
-- i cui introiti derivanti da attività svolta nella qualità di Sindaco di società o enti e/o Revisore legale dei conti e/o membro di Organismi di Vigilanza non superino il 50% del fatturato complessivo annuale (domanda n. 4)
-- Se taluno di tali requisiti non è confermato, richiedere una quotazione ad hoc

(II) - La quotazione è subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione gli Assicuratori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

(III) - È di estrema importanza che il Proponente sia a conoscenza dell'oggetto di questa assicurazione in modo che alle domande qui contenute possa essere data la corretta risposta. In caso di dubbio si prega di contattare il Vostro Broker/Agente poiché ogni informazione errata o inesatta potrebbe compromettere gli eventuali risarcimenti o potrebbe causare l'annullamento della stessa assicurazione.

1. Il Proponente - Nome e cognome o denominazione in caso di Studio Associato:

Indirizzo completo (incluso CAP):

Partita Iva: @ Email (PEC):

2. Professione esercitata: Commercialista

3. Fatturato totale consuntivo dell'anno precedente €

N.B. 1 - Qualora si tratti di attività neo costituita, indicare gli introiti preventivi per l'anno in corso

N.B. 2 - In caso di studio associato comprendere gli introiti fatturati a titolo personale dai singoli associati

N.B. 3 - Qualora si voglia estendere l'assicurazione alla società di EDP includere il fatturato di quest'ultima

4. (A) Si richiede l'estensione agli incarichi di Sindaco e/o Revisore Legale dei conti e/o membro di Organi di Vigilanza? Sì No

(B) Se Sì, è confermato che gli introiti derivanti da tali funzioni non supera il 50% del totale indicato al punto 3? Sì No

5. Si richiede l'estensione al cosiddetto Visto Pesante? Sì No

6. Limite di indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo:

€ 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00

7.1 E' il Proponente a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un Reclamo risarcibile ai termini della polizza?

SI No

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli compilando l'Allegato 1

7.2 Numero di sinistri per Responsabilità Civile Professionale avuti dal Proponente e dai suoi associati negli ultimi 5 anni:

Se si tratta soltanto di uno o due sinistri, fornire i dettagli compilando l'Allegato 1

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Proponente, dopo accurato esame, dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:

a) di non ricoprire e non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti che si trovano attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili procedure e di non essere ad oggi a conoscenza di Reclami che dovessero derivare da cariche sociali svolte presso enti o società in stato di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di fallimento, o nei confronti delle quali sia stata avanzata o accolta una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale;

b) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;

c) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato: la "Nota Informativa", le "Condizioni di Assicurazione" e il "Glossario" che, con il presente modulo di proposta di assicurazione, formano parte integrante del Fascicolo Informativo.

Data

Timbro e Firma del Proponente

.....

.....

SCHEDA SINISTRI

ALLEGATO 1

Il sottoscritto Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono verificati soltanto i seguenti sinistri

	SINISTRO UNO	SINISTRO DUE
Data del reclamo		
Nominativo del reclamante		
Descrizione dettagliata del sinistro		
Ammontare del danno reclamato		
Provvedimenti/Iniziative per far fronte al reclamo		
Conclusione del sinistro o stato attuale della pratica		

Data

Timbro e Firma del Proponente

.....

.....



Ricevuta del contraente, relativa alla consegna
della documentazione precontrattuale

Spettabile
FILIPPI BROKER S.R.L.
Via Citella, 65/ A
37012 Bussolengo (VR)

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione				
Cognome e Nome o Ragione sociale:				
Data Nascita:	Comune nascita:		Provincia nascita:	
Codice fiscale:		Partita IVA:		
Residenza o Sede legale				
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:	

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione				
Compagnia delegataria	Ramo:	N° Polizza	Decorrenza	Descrizione rischio

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006,
il sottoscritto contraente
dichiara
di avere ricevuto:

- copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Firma (1)

.....

> (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/A Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. Iscriz. 345088 - RUI B000014309



Filippi Broker s.r.l

Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Speltabile
FILIPPI BROKER S.R.L.
Via Citella, 65/ A
37012 Bussolengo (VR)

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione			
Cognome e Nome o Ragione sociale:			
Data Nascita:	Comune nascita:	Provincia nascita:	
Codice fiscale:	Partita IVA:		
Residenza o Sede legale			
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006,
Il sottoscritto contraente
dichiara
di avere ricevuto:

- copia della comunicazione informativa, sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;

Firma (1)


.....

> (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

SI PREGA VIVAMENTE DI RESTITUIRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE COMPILATA E SOTTOSCRITTA

Allegato 3

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/a Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. Iscriz. 345088 - RUI B000014309



Filippi Broker s.r.l

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

OGGETTO DELL'INFORMATIVA

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs n.196/2003 (Codice della Privacy) la informiamo che i suoi dati comuni e sensibili in nostro possesso in conseguenza del nostro rapporto lavorativo vengono trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

La informiamo che il trattamento dei suddetti dati avverrà per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra ditta e di terzi a cui tali dati saranno comunicati. In particolare, i dati potranno essere trattati per:

- predisposizione e stipulazione di polizze assicurative,
- raccolta di premi
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali
- analisi di nuovi mercati assicurativi
- gestione e controllo interno
- attività statistiche,
- ... (aggiungere altro se necessario)

MODALITA' DI TRATTAMENTO

I dati saranno trattati sia manualmente che attraverso strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti informatici che cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del Codice della Privacy.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati ai nostri incaricati (nominati per iscritto tramite lettera di incarico) e/o ad altri soggetti o del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia e all'estero - come autonomi titolari, costituenti la c.d. "catena assicurativa" (assicuratori, coassicurati e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori, banche, sim, legali, periti, autofficine, società di servizi per il quilentanzamento,...) comunque esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali e per la corretta fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità totale o parziale di proseguire il rapporto di lavoro.

Il trattamento può riguardare anche i "dati sensibili" cioè idonei a rivelare l'origine razziale, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione dei partiti, associazioni, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso in cui l'interessato comunichi al titolare dati comuni riguardanti uno o più soggetti beneficiari sarà compito dello stesso interessato informare il beneficiario di tale comunicazione. Il titolare si assume l'obbligo di trattare i dati raccolti secondo la normativa imposta dal codice della privacy.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è FILIPPI BROKER S.R.L. p.iva 03544360237

Il responsabile del trattamento è FILIPPI FRANCESCO

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dall'art.7, 8, 9, 10 del codice della Privacy.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI COMUNI E SENSIBILI

Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento di propri dati comuni e sensibili come risultanti dalla presente scheda, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

In fede,


Data 07/07/2009

L'interessato

.....

**SI PREGA VIVAMENTE DI RESTITUIRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
COMPILATA E SOTTOSCRITTA
UNITAMENTE A COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Cittella, 65/a Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iscriz. 345088 - RUI B000014309



Filippi Broker s.r.l.

Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

(Al sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al contraente, in occasione del primo contatto, dall'intermediario o dall'addetto all'attività di intermediazione che opera all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro)

Al sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente** copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;

c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;

e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;


f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. **ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico**, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. **denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie** (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Bussolengo, 07/07/2009

FILIPPI BROKER S.R.L.

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/A Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. isuriz. 343088 - RUI B000014309





Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORITI TALI MODIFICHE

Al sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I			
Informazioni generali relative all'intermediario che entra in contatto con il contraente			
Tabella 1.1			
<i>In caso di soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurativi</i>			Nota per il contraente
Cognome e Nome		Qualifica	
ANDREA FILIPPI		AMMINISTRATORE DELEGATO	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi			
Numero	Data	Sezione	
B000013445	01/01/2007	B	
Cognome e Nome		Qualifica	Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).
FRANCESCO FILIPPI		PRESIDENTE	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi			
Numero	Data	Sezione	
B000013442	01/01/2007	B	
<i>In caso di soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi</i>			
Cognome e Nome		Qualifica	Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).
MIELE SAVI		RESPONSABILE GESTIONALE	
<i>Attività svolta per conto di</i>			
Ragione sociale	FILIPPI BROKER S.R.L.		
Sede legale ed operativa	VR 37012 BUSSOLENGO-VIA CITELLA 65/A		
Telefono	045/7156678		
Fax	045/6757232		
Posta elettronica	info@filippibroker.it		
Sito Internet	www.filippibroker.it		
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi			Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).
Numero	Data	Sezione	
B000014309	01.02.2007	B	
Tabella 1.2 - Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta			
ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo			
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA			

PARTE II	
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi	
Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell'intermediario	
FILIPPI BROKER SRL e le persone riportate nella tabella 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione	
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della FILIPPI BROKER SRL	
XNO/SI	FILIPPI BROKER SRL, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale
SI/NOX	FILIPPI BROKER SRL propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/A Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
 Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
 P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iscriv. 345088 -- RUI B000014309





Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B

Tabella 2.3 - Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile auto		
Denominazione impresa	Tipologia del veicolo	% sul premio lordo RCA

PARTE III Informazioni sulle forme di tutela del contraente	
Tabella 3.1 - Informazioni generali	
Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.	
L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenza ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge	
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione o/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331	
per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto	
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP	

Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali Filippi Broker s.r.l. ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi ³	

Tabella 3.3 - Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali Filippi Broker s.r.l. ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi ³	
3.3.1 Agenzie con accordo Ratificato dall'impresa proponente ³	
3.3.2 Agenzie con accordo NON ratificato dall'impresa proponente ³	

Tabella 3.4 - Nota importante per il contraente e per l'assicurato	
In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi
<p>➤ Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p>	<p>➤ Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p>

Bussolengo:

FILIPPI BROKER S.R.L.

Filippi Broker S.r.l.

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citeffa, 63/A Uffici: Bussolengo - Verona - Padova
Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibroker.it www.filippibroker.it
P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iseriz. 345088 - RUI B000014309

